

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Anna Bombino	Consigliere
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Palazzo Antonio	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.**60290** del registro di segreteria, proposto da

xx, nato a xx, il xx.

xx, residente ad xx

xx rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti, PEC:

paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org

- Appellante -

c o n t r o

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale della previdenza

militare e della leva, con sede legale in Roma, Viale dell'Esercito, 186,

rappresentato e difeso dal Caporeparto e dirigente, dott.ssa Marzia

Lettieri Barbato, PEC: previmil@postacert.difesa.it

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, n.637/2021, depositata il 22 luglio 2021.

VISTO il ricorso;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza pubblica dell'11 settembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli, l'avv.to Paolo Bonaiuti, per l'appellante sig. xx xx e la dr.ssa Marina Propersi per l'appellato Ministero della Difesa.

F A T T O

1. Con atto di appello depositato il 10/10/2022, il sigxx , ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, n.637/2021, depositata il 22 luglio 2021, che ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso e per l'annullamento del decreto n.14 emesso il 22 marzo 2016 dal Ministero della Difesa in virtù del quale, in relazione ad un'infermità oculare derivante da un trauma a lui occorso il 30 aprile 1992, gli era stata attribuita un'indennità *una tantum* in misura di un'unica annualità.

2. Lamenta l'appellante, come il Giudice di primo grado avrebbe posto alla base della motivazione della sentenza impugnata un presupposto chiaramente errato consistente nell'aver sostanzialmente convalidato il provvedimento impugnato e condiviso il parere acquisito in corso di causa.

In particolare, la C.M.O. con verbale n. A21403723 del 16.06.2014, formato ed emesso in completa dovuta autonomia di giudizio, aveva ritenuto che al sig. xx spettassero ulteriori tre annualità.

Sulla base di quel verbale, ritualmente inoltrato al Ministero della Difesa per il seguito di competenza, ovvero per l'emissione del relativo decreto, lo stesso Ministero della Difesa aveva però ritenuto spontaneamente e autonomamente di restituire quel verbale alla C.M.O. impartendole di rettificare, per meri fini amministrativi, ovvero esattamente per non sconfinare il limite massimo delle cinque annualità.

Di tutto ciò il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, se non per giustificare la compensazione delle spese di lite, nonostante il rigetto del ricorso, evidenziando la "*singularità dell'interlocuzione procedimentale tra il Ministero della Difesa e la C.M.O.*" (pag. 9 punto 8 della sentenza impugnata).

Inoltre, il Giudice di prime cure, disattendendo, la domanda del medesimo sig. xx, ora appellante, avrebbe esorbitato, nella corretta individuazione della stessa e, quindi, emesso una decisione non richiesta con ciò stesso alterando non solo il contraddittorio *inter partes*, ma privando l'appellante del (richiesto) accertamento della rivendicata misura del trattamento pensionistico reclamato già in sede amministrativa e dalla (eventuale) possibilità di riscontrarlo in sede giudiziale.

Risulterebbe così evidente la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le lacune perpetrate a danno del medesimo, ora appellante.

Vi sarebbero prove dirette ed indirette in relazione alla formulazione della domanda ed al suo esplicito accoglimento ma poi stravolto in sede amministrativa e reiterato in sede giudiziale.

Pertanto l'appellante chiede l'accoglimento del gravame e, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° comma del Codice di Giustizia Contabile, che venga riconosciuto il diritto vantato in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia Contabile, con vittoria delle spese di lite.

3. Con memoria depositata il 25/7/2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo dichiararsi inammissibile il gravame poiché verrebbero censurate “*questioni di fatto*”, con particolare riferimento alla relazione tecnica resa dal dott. Leonardo Luciani c/o il Tribunale di Tivoli, incaricato dal Primo Giudice quale C.T.U., che ha condiviso il giudizio medico-legale della C.M.O. di Roma, confermando l'entità invalidante della malattia sofferta dall'ex militare, classificabile alla Tabella B, con attribuzione di indennità una tantum nella misura di una annualità di pensione privilegiata di 8^a ctg. della Tabella A, con riferimento alla data dell'istanza di aggravamento (20/08/2013).

In data 10/9/2024 parte appellante ha depositato ulteriore documentazione consistente nella certificazione unica 2024 dei redditi.

4. All'udienza dell'11 settembre 2024, previa discussione del giudizio da parte dei procuratori costituiti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca e consolidata (*ex multis*

Corte dei conti, Sez.I, n.496/2023; Sez.II, n.113/2023; Sez.II, n.335/2023) nel ritenere che l'appello, in materia pensionistica, sia escluso per le questioni di fatto, quali sono quelle sopra delineate ed afferenti esclusivamente alla individuazione delle attività prestate dall'appellato, salvo il caso in cui sia dedotto un vizio di motivazione – *sub specie* di omessa o apparente motivazione - concernente le suddette questioni di fatto (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite n.10/Q.M./2000).

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/Q.M./2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente;

d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state, invece, espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Il vizio di omessa motivazione, a sua volta, si configura allorché

quest'ultima sia materialmente omessa, ossia quando si verifichi una radicale carenza della stessa, in quanto il giudice non ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio ovvero ove si versi in ipotesi di motivazione apparente (Corte dei conti, Sez. II, n.335/2023).

Ovvero allorquando l'iter logico si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il giudice, pur avendo evidenziato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, tuttavia li abbia indicati attraverso un'incongrua disamina logica e giuridica, ovvero in modo tale da renderli fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, obiettivamente contraddittori (motivazione perplessa), precludendo ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (*ex plurimis*, Sez. II app. n.273, n.198, n.162, n.95 del 2023; n.4 del 2022; n.309 del 2021).

2. Nel caso in esame, il Collegio rileva che la difesa dell'appellante, in tutti i motivi di appello - lamentando la circostanza per la quale il primo Giudice nel rendere la sentenza gravata si sarebbe riferito alla consulenza tecnica, che risente della carenza di una valutazione che tenga correttamente conto dei criteri medico-legali stante la qualifica esclusivamente clinica del consulente tecnico - acquisita in corso di causa, che lo induce addirittura a negare l'aggravamento, già accertato nella prodromica fase amministrativa - in realtà, ha svolto doglianze che afferiscono esclusivamente a questioni di fatto che, in quanto tali, come sopra evidenziato, non possono formare oggetto di appello in sede di giudizio pensionistico.

Le censure mosse alla sentenza impugnata si presentano, infatti, esclusivamente volte ad ottenere un riesame di questioni di fatto laddove si afferma che: *“avrebbe dovuto il Giudicante svolgere — per come richiesto e motivato un'adeguata istruttoria (in ossequio alle garanzie defensionali) per l'interesse superiore della giustizia e per poi affrontare con serenità la stesura di una motivata (adesso sì) sentenza.”*

3. Tanto precisato, il Giudice territoriale non ha commesso gli errori lamentati nel gravame ed il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda - sia pure argomentata con il rinvio *per relationem* alle risultanze peritali del consulente tecnico - è precluso a questo Giudice di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per contrasto con l'art. 170 C.G.C.

Invero, la perizia disposta dal giudice di prime cure si è svolta nell'osservanza dei principi del contraddittorio ed in conformità all'iter processuale normativamente stabilito, come si evince anche dall'ordinanza n.120/2020, con cui è stato concesso un rinvio per consentire al C.T.U. di rispondere al perito del privato ricorrente, con valutazione da parte del giudicante sia delle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte che delle repliche del C.T.U., fornendo puntuale risposta ai quesiti sottoposti.

Pertanto - poiché le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto e possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti del vizio di difetto di motivazione che, su questioni di fatto, è deducibile in

appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente - l'appello va dichiarato inammissibile.

4. Le spese possono compensarsi sulla base del disposto dell'art.31, comma 3 del C.G.C., essendo definito il giudizio sulla base di una questione pregiudiziale.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, dichiara l'appello inammissibile con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 11/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo

52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 11/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente